

**Proposta di modifica n. 47.0.11 al DDL n. 2085****47.0.11**

Caleo

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 47-bis.**

1. Al Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante "Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie" l'articolo 161 è sostituito dal seguente:

"Art. 161 - (*Giuramento dell'esperto e dello stimatore*). L'esperto nominato dal giudice a norma dell'articolo 569, primo comma del codice presta giuramento di bene e fedelmente procedere alle operazioni affidategli.

L'ufficiale giudiziario che per la stima delle cose da pignorare si avvale dell'opera di uno stimatore, prima che questi incominci le sue operazioni, deve raccogliergli il giuramento di bene e fedelmente procedere alla stima.

Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita nel caso in cui questo si discosti di oltre il 35 per cento dal valore di stima e sempre che la vendita abbia luogo entro e non oltre 12 mesi dal deposito della perizia; negli altri casi detto compenso è calcolato e liquidato sulla base del valore di stima. Prima della vendita devono comunque essere liquidati, acconti in misura pari al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima, fatto salvo in ogni caso il rimborso delle spese sostenute dall'esperto o, dallo stimatore anche per prestazioni tecniche accessorie svolte ai fini dell'espletamento dell'incarico"».